

ACCORDO TRANSATTIVO

I sottoscritti (d'ora in poi, "Parti"):

- COMMISSARIO STRAORDINARIO per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (d'ora in poi "Commissario"), C.F. 80188230587, con sede in Roma, alla piazza Colonna n. 370 e sede operativa in Napoli, alla via Diocleziano n. 341, in persona del Sindaco del Comune di Napoli, per la carica domiciliato presso la sede del Commissariato Straordinario giusta decreto di nomina D.P.C.M. del 30/11/2021 (commissariobagnoli@pec.governo.it);
- COMUNE DI NAPOLI (d'ora in poi "Comune"), C.F. 80014890638, con sede in Napoli, alla piazza Municipio, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. prof. Ing. Gaetano Manfredi, per la carica domiciliato presso la sede comunale (capo.gabinetto@pec.comune.napoli.it);
- AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.a. (d'ora in poi "Invitalia"), C.F. e P.IVA 05678721001, con sede in Roma, alla via Calabria n. 46, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott. Bernardo Mattarella, per la carica domiciliato presso la sede sociale (invitalia@pec.invitalia.it);
- FINTECNA S.p.a. (d'ora in poi "Fintecna"), con socio unico Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., C.F. 05990230012, con sede in Roma, alla via B. Croce n. 32, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott. Antonino Turicchi, per la carica domiciliato presso la sede sociale (fintecna02@pec.fintecna.it);
- AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (d'ora in poi "AdSP"), C.F. 95255720633, con sede in piazzale Pisacane, interno Porto di Napoli, Napoli, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. Andrea Annunziata, per la carica domiciliato presso la sede dell'AdSP (presidenza@cert.porto.na.it);
- CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI (d'ora in poi "Città Metropolitana"), P.IVA 01263370635, con sede in Piazza Matteotti n. 1, Napoli, in persona Sindaco metropolitano e legale

rappresentante p.t. prof. Ing. Gaetano Manfredi, per la carica domiciliato presso la sede istituzionale dell'Ente (cittametropolitana.na@pec.it);

- la curatela del Fallimento BAGNOLIFUTURA S.p.a. in liquidazione in fallimento (d'ora in poi "Bagnolifutura"), C.F. ____, con sede in ____, Napoli, in persona dei curatori fallimentari, ____, per la carica domiciliato presso la sede sociale (__@__), alla stipula del presente accordo autorizzati, giusta autorizzazione del G.D. allo stesso Fallimento, dott.ssa Loredana Ferrara, ai sensi degli artt. 35 e 41 l.fall., con decreto del_____

-premesse

- 1) che il Tribunale di Napoli (Sez Fallimentare) nel corso dell'udienza – presieduta dal Dr. Gianpiero Scoppa - del 9 marzo 2022 ed in quella successiva del 18.5.2022, riguardanti il giudizio iscritto al n. 26357/2021 di R.G.C., ha sollecitato (v. in calce al presente verbale) l'avvio di un percorso transattivo tra le parti del presente accordo affinché fossero definite tutte le partite giudiziali e stragiudiziali interne ed esterne alla procedura fallimentare che coinvolgono le stesse;
- 2) che, nel solco di quanto auspicato nel corso delle richiamate udienze, con preaccordo sottoscritto tra le parti (esclusa Bagnolifutura in fallimento) il 12.9.2022 (allegato sub doc. 1) - i cui contenuti devono intendersi integralmente conosciuti e richiamati quale presupposto del presente atto - il Commissario, il Comune di Napoli, Invitalia, Fintecna, l'AdSP e la Città Metropolitana hanno formalmente concordato sull'opportunità di addivenire a una definizione transattiva utile a definire ogni e qualsiasi pretesa, presente e futura, anche solo eventuale, coinvolgente non solo il valore degli immobili ricompresi nell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio ex art. 33 del D.L. n. 133/2014, già in proprietà di Fintecna e di Bagnolifutura e trasferite ex lege in proprietà di Invitalia, ma anche le asserite/paventate responsabilità di Fintecna, di Bagnolifutura, dell'AdSP, della Città Metropolitana e dello stesso Comune di Napoli per lo stato di contaminazione dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, nonché tutti i ulteriori contenziosi già incardinati dinanzi l'autorità giudiziaria (ivi compresa l'azione di responsabilità da abuso di eterodirezione) indicati analiticamente in calce.

- 3) nell'ambito del predetto preaccordo le parti (esclusa Bagnolifutura in fallimento), al solo scopo di definire il contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci da ricollegare funzionalmente al presente accordo transattivo, e con rilievo da intendersi perciò limitato esclusivamente a siffatto ambito, avevano stabilito di determinare convenzionalmente un valore di euro 68.000,000,00 (sessantottomilioni/00), al netto dei costi di risanamento ambientale sostenuti e ancora a sostenersi sui medesimi immobili sub 2) da versare alla curatela di Bagnolifutura in relazione all'intercorsa operazione; il predetto importo è stato ritenuto adeguato e sufficiente dalla stessa Bagnolifutura, come da dichiarazione resa dai curatori all'udienza del 13 luglio 2022.
- 4) in particolare, con il predetto preaccordo Invitalia si è dichiarata disponibile a versare a Bagnolifutura l'importo di euro 68.000.000,00 (sessantottomilioni/00) – siccome ritenuto congruo ai sensi e per gli effetti del trasferimento di cui all'art. 33, comma 12, del D.L. n. 133/2014 come indicato sub 3) - a tacitazione di ogni e qualsiasi rivendicazione e pretesa di Bagnolifutura e di ogni altro eventuale avente diritto in merito al predetto valore e alla relativa corresponsione, anche alla luce dello stato di contaminazione ambientale degli immobili, rimanendo comunque Invitalia estranea alle imputazioni figurative di detto importo determinate dagli organi della procedura fallimentare;
- 5) il predetto preaccordo è stato sottoscritto dal Commissario, dal Comune, da Invitalia, da Fintecna, dall'AdSP e dalla Città Metropolitana giusta parere favorevole della Cabina di Regia *ex art.* 33, comma 13, del D.L. n. 133/2014 tenutasi il 12.9.2022 (allegato sub **doc. 6**), nonché delle deliberazioni del C.d.A. di Invitalia del 29.7.2022 (allegato sub **doc. 7**) e di Fintecna del 26.7.2022 (allegato sub **doc. 8**) e del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, per quanto di competenza del Commissario e dell'AdSP, di cui alla nota prot. n. AOORM –P- 2022- 451908 del 11.7.2022;
- 6) al fine di addivenire alla definizione transattiva nei termini di cui al predetto preaccordo, che prevede anche la rinuncia di Fintecna all'importo di euro ____ (____/00) rinveniente dalla sentenza n. 2128/2022 del Tribunale civile di Napoli, il Comune di Napoli si è dichiarato disponibile a

riconoscere a Bagnolifutura un importo di euro 12.521.559,12 (dodicimilionicinquecentoventunomilacinquecentocinquantanove/12) a titolo di concorso nel risarcimento dei danni di cui alle domande articolate dalla medesima Bagnolifutura nei confronti di Fintecna nel giudizio n. 5059/2021 di R.G.C. pendente dinanzi al Tribunale civile di Napoli, sub condizione dell'immediata e contestuale compensazione di detto debito con il diverso credito tributario vantato dal medesimo Comune nei confronti di Bagnolifutura per IMU, per gli importi (v riepilogo sub doc. 9) ammessi al passivo del Fallimento Bagnolifutura nonché per quelli maturati fino al momento del trasferimento ex lege delle proprietà immobiliari di Bagnolifutura a Invitalia;

- 7) la imputazione interna da parte della procedura Bagnolifutura della somma versata da Invitalia rispetto alle pretese verrà effettuata in base ai diversi petitum delle azioni esperite dalla stessa procedura e di cui in calce;
- 8) il presente accordo transattivo è stato approvato dal Comune con ____ (allegato doc. doc. 10);
- 9) il presente accordo transattivo è stato approvato dalla Città Metropolitana con ____ (allegato sub doc. 11);
- 9 bis) con provvedimento del ____ (allegato sub **doc. 12**) il G.D. dal fallimento di Bagnolifutura ha autorizzato la curatela alla sottoscrizione del presente accordo;
- 10) quanto sopra premesso, tra le Parti *ut supra* costituite e rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

1.1. Le premesse al presente atto e le premesse ed il preaccordo del 12.9.2022 costituiscono presupposto del presente accordo.

Art. 2

2.1. Le Parti concordano nel definire transattivamente, alle condizioni di seguito specificate, ogni e qualsiasi reciproca pretesa, presente e futura, anche solo eventuale, coinvolgente non solo il valore

degli immobili ricompresi nell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio ex art. 33 del D.L. n. 133/2014 già in proprietà di Fintecna e di Bagnolifutura e trasferite ex lege in proprietà di Invitalia, ma anche le asserite/paventate responsabilità di Fintecna, di Bagnolifutura, dell'AdSP, della Città Metropolitana e dello stesso Comune per lo stato di contaminazione dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, per abuso da direzione e coordinamento, nonché tutti gli ulteriori contenziosi già incardinati dinanzi l'autorità giudiziaria indicati in calce

In particolare:

a) Bagnolifutura e Invitalia rinunciano ai diritti e alle azioni e comunque alle pretese risarcitorie fatte valere nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, n. 5059/2021 di R.G.C. nei confronti di Fintecna e dell'AdSP e conseguenzialmente Fintecna rinuncia ai diritti, alle azioni e comunque alle pretese fatte valere in via riconvenzionale nel medesimo giudizio, nonché alle domande di manleva e regresso formulate nei confronti del Comune, del Commissario e della Città Metropolitana, nonché ancora nei confronti dell'AdSP, (controllare se c'è nell'elenco);

b) Fintecna rinuncia alle domande e alle azioni promosse contro Bagnolifutura nei giudizi n. 26357/2021 di R.G.C. e n. 8312/2019 di R.G.C. pendenti dinanzi al Tribunale civile di Napoli e nel giudizio n. 24189/2017 di R.R. pendente dinanzi la Corte di Cassazione, nonché agli effetti della sentenza n. 2128/2022 del Tribunale civile di Napoli, riconoscendo come congruo, anche alla luce dei maggiori costi di risanamento ambientale a sostenersi, il corrispettivo per il trasferimento della proprietà degli immobili già di titolarità della stessa e/o di propri *danti causa* già percepito e comunque dichiarando di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e causa, nessuna esclusa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune, di Bagnolifutura, del Commissario e di Invitalia per la proprietà dei predetti immobili;

Fintecna rinuncia altresì alla cessione del credito IVA pari ad € _____ che venne concordata con la Bagnolifutura *in bonis* con l'atto transattivo del..... . Per l'effetto Fintecna e Bagnolifutura autorizzano l'Agenzia delle Entrate a procedere alla revoca del provvedimento di sospensione della erogazione in favore della stessa Fintecna. E nel contempo Fintecna accetta che sia il fallimento della

Bagnolifutura spa ad incassare il predetto credito IVA, con espresso esonero di ogni responsabilità dell'Agenzia delle Entrate

c) Bagnolifutura rinuncia alle pretese risarcitorie rivendicate nei confronti del Comune per abuso di direzione e coordinamento nell'ambito del giudizio iscritto al n. 37660/2016 di R.G.C. pendente dinanzi al Tribunale civile di Napoli;

d) Fintecna, Bagnolifutura e Invitalia rinunciano e si impegnano ad abbandonare l'opposizione alla stima dell'Agenzia del Demanio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (giudizio n. 6762/2017 sdi R.G.C. e giudizi ad esso riuniti);

e) il Comune si impegna a notificare a Fintecna atto di rinuncia all'appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, iscritto al n. 1472/2022 di R.G.C.;

f) l'AdSP e la Città Metropolitana accettano quanto previsto nel presente accordo e acconsentono alla definizione nei termini ivi previsti dei giudizi nei quali sono costituiti, con compensazione integrale delle spese processuali.

2.2. Le parti convengono altresì che:

a) il Commissario si impegna ad annullare le – e comunque a non dare seguito alle – intimazioni e diffide di cui alle note prot. n. 1528 del 13.3.2018 e prot. n. CSB1 del 2.2.2021, oggetto di impugnativa con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti da Fintecna per i quali pende giudizio dinanzi al T.A.R. Campania, Napoli, n. 2104/2018 di R.G.;

b) il Commissario e Invitalia, a ciò autorizzati dalla Cabina di regia di cui all'art. 33 del D.L. 133/2014, rinunciano a coltivare sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale qualsiasi domanda e azione, anche ai sensi dell'articolo 33, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 133/2014, nei confronti di Fintecna, di Bagnolifutura e dell'AdSP per la ripetizione, a qualsiasi titolo, dei costi di risanamento ambientale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

2.3. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente accordo le Parti rinunciano a tutti i giudizi, le azioni e le pretese contenziose e precontenziose, di cui in calce, senza limitazione e/o esclusione alcuna, con compensazione integrale delle spese processuali.

2.4. Ai fini dell'estinzione dei contenziosi già incardinati dinanzi l'autorità giudiziaria e definiti transattivamente con il presente accordo le Parti si impegnano sin d'ora a formalizzare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, specifiche e tempestive rinunce nelle forme e modalità previste dai codici di rito processuale civile e amministrativo, ovvero, ove possibile e giusta preventiva intesa ad abbandonarli ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.

Art. 3

3.1. In ragione della definizione transattiva e delle reciproche rinunce di cui al precedente art. 2, le Parti stabiliscono che:

a) Invitalia si impegna a corrispondere a Bagnolifutura l'importo di euro 68.000.000,00 (sessantottomilioni/00), oltre IVA se dovuta, determinato secondo quanto indicato in premessa del presente atto sub 3); detto importo sarà corrisposto entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, giusta acquisizione della necessaria provvista attraverso emissione di strumenti finanziari come previsto dal citato art. 33, comma 12, le cui procedure saranno avviate entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo). Il pagamento del predetto importo sarà effettuato da Invitalia a fronte di regolare documento fiscale emesso da Bagnolifutura che faccia esplicito riferimento al presente Accordo ed in particolare all'art. 3 dello stesso, mediante bonifico bancario in ragione delle coordinate IBAN del conto intestato a "____" che Bagnolifutura si impegna a comunicare tempestivamente a Invitalia. Resta inteso che il mancato pagamento del predetto importo entro il termine del ____ sopra stabilito comporterà, ove il ritardo dovesse perdurare per ____ giorni dalla ricezione del sollecito di pagamento da parte di Bagnolifutura, il pagamento di un interesse in misura pari al tasso legale dalla data del sollecito e sino al soddisfo;

b) il Comune si impegna a corrispondere a Bagnolifutura un importo onnicomprensivo di euro 12.521.559,12 (dodicimilionicinquecentoventunomilacinquecentocinquantanove/12), oltre IVA se dovuta, in ragione di quanto previsto al punto 6) delle premesse a titolo di concorso nel risarcimento dei danni di cui alle domande articolate dalla medesima Bagnolifutura nei confronti di Fintecna nel giudizio n. 5059/2021 di R.G.C. pendente dinanzi al Tribunale civile di Napoli;

c) Bagnolifutura si impegna a corrispondere al Comune un importo di euro 12.521.559,12 (___dodicimilionicinquecentoventunomilacinquecentocinquantanove/12) per I.M.U. – annualità ___ (avviso ___) relativa ad immobili già in proprietà della medesima Bagnolifutura, con conseguente abbandono di ogni e qualsiasi controversia pendente e integrale compensazione delle spese processuali.

3.2. Stante il privilegio e/o prededuzione sul credito tributario, gli importi di cui alle precedenti lett. b) e c) vengono regolati in integrale compensazione tra il Comune e Bagnolifutura per effetto della sottoscrizione del presente accordo, .

3.3. Resta altresì inteso che intanto Invitalia si obbliga al pagamento dell'importo di cui alla precedente lett. a) in quanto ha ritenuto che detto importo è congruo ai sensi e per gli effetti del trasferimento di cui all'art. 33, comma 12, del D.L. n. 133/2014.

Art. 4

4.1 Per espressa pattuizione le Parti attribuiscono al presente accordo valore novativo rispetto a ogni e qualsiasi reciproca pretesa, presente e futura, anche solo eventuale, di cui al precedente art. 1 e ai giudizi, le azioni e le pretese contenziose e precontenziose, di cui in calce.

4.2 In virtù di quanto sopra e del collegamento genetico e funzionale sussistente tra le diverse obbligazioni poste a carico delle parti dagli artt. 2 e 3 del presente accordo transattivo, si conviene che, nel caso in cui una o più di siffatte obbligazioni non dovesse essere adempiuta secondo le modalità e nei termini fissati nello stesso accordo, le altre Parti e, comunque, la Parte che ne ha interesse, può agire per il relativo adempimento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi per effetto dell'inadempimento e rimanendo espressamente esclusa qualsiasi azione di risoluzione per inadempimento del presente accordo.

4.3 Resta inteso che l'imputazione di cui al precedente art. 4.1 non comporta riconoscimento da parte di Invitalia di alcun debito, anche solo potenziale e ancorché transatto, della medesima nei confronti

del Comune di Napoli o di Fintecna, tantomeno di Bagnolifutura, ulteriore e diverso – per quanto riguarda unicamente quest’ultima – quello conseguente all’espropriazione ex art. 33, comma 12, del D.L. n. 133/2014

Art. 5

6.1. Ai fini del presente accordo le Parti eleggono domicilio presso le sedi e gli indirizzi di p.e.c. indicati in intestazione.

Art. 6

I costi e gli oneri anche tributari connessi alla formalizzazione del presente accordo non sono posti a carico di Bagnolifutura in fallimento

7.1. Qualsiasi controversia conseguente, correlata o anche solo connessa al presente accordo, alla sua interpretazione o alla sua attuazione, è espressamente assoggettata alla competenza per territorio e per materia dell’autorità giudiziaria come per legge.

Si allegano gli atti sub doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13, nonché gli allegati A, B, C indicati nel testo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in Napoli il ____

COMMISSARIO STAORDINARIO DI GOVERNO PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE E
RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI-COROGGIO

COMUNE DI NAPOLI

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI
IMPRESA S.p.a. – INVITALIA

FINTECNA S.p.a.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

BAGNOLIFUTURA S.p.a. in liquidazione in fallimento